ONG.

AW. GENNARO AMBROSIO

Via XX Settembre, 98 80047 S. GIUSEPPE VESUVIANO (NA) Tel/Fax 081 8284426

Mail: avvocatoambrosio@ilbero.it
Pec: gennaro.ambrosio@pecavvocatinola.it

(00)

n. R.G. 15552/15
R.G. 135334/11
R.G. 15552/16
CRON. 5659/14

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI NAPOLI

nella persona della dott.ssa Maria Cristina D'Uva della 4ª sezione civile ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. R.G. 15552/15

TRA

, procuratore di se stesso , elett.mente dom.to presso il proprio studio in Portici (Napoli), alla Via Libertà , n. 245

attore

F

COMUNE DI NAPOLI in persona del SINDACO p.t. dom.to per la carica in Napoli, alla P.zza Plebiscito, Pal. S. Giacomo

convenuto

## NONCHE'

EQUITALIA SUD SPA Servizio Riscossioni Tributi della Provincia di Napoli in persona del suo legale rappite niti con sede in Roma, al Viale Tor Marancia in 14 ed elettimente dom ta in Napoli alla Via presso lo studio dell'avv.

C.F , che la rappita e difende giusta mandato in calce comparsa di costituzione e risposta

convenuta

Oggetto: opposizione ex art. 615,co.1, c.p.c.

Conclusioni: come in atti

Trattenuta per la decisione all'udienza del 9/12/16

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione per accertamento negativo ed in opposizione ex art. 615.co.1. c.n.c regolarmente notificato alle parti convenute in data 14/1/15 e 18/1/15, conveniva in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Napoli, il Comune di Napoli in persona del Sindaco p.t., e l'Equitalia Sud Spa in persona del legale rapp.te p.t. assumendo che da estratto di ruolo, emesso in data 18/11/14 dal convenuto Concessionario Equitalia Sud Spa, apprendeva dell'esistenza a suo carico della cartella esattoriale n. 071 2009 01649893 56 , per l'importo di Euro 442,29, emessa a seguito di sanzioni amministrative per violazioni delle norme del Codice della Strada accertate dagli agenti della Polizia Municipale di Napoli nell' anno 2007 e rimasta inevasa . Assumeva l'istante che avverso la richiamata cartella esattoriale , aveva presentato ricorso al Giudice di Pace di Napoli, procedimento n. RG 21475/10, a definizione del quale il Giudice di Pace investito della cognizione dell'opposizione, dott. Giudice, aveva pronunciato sentenza n. 65261/10 di accoglimento del ricorso, pubblicata in data 21/9/10, passata in giudicato, con la quale aveva accolto l'opposizione ed annullato la cartella impugnata n. 071 2009 01649893 56 , nonché i verbali sottesi. Nonostante ciò le parti convenute non avevano provveduto alla cancellazione dal ruolo della cartella annullata che risultava invece ancora iscritta a ruolo . Avverso

A STATE OF THE STA

tale cartella esattoriale l'istante proponeva la presente opposizione assumendo l'illegittimità della cartella richiamata e del relativo ruolo, stante l'avvenuta estinzione del diritto a seguito di intervenuto provvedimento dell'autorità giudiziaria.

L'istante, pertanto, stante l'illegittimità della cartella esattoriale impugnata in via preliminare per l'avvenuta estinzione del diritto azionato dagli opposti e stante il proprio interesse ad agire al fine di ottenere la cancellazione delle debenze inesigibili in quanto estinte per intervenuta sentenza dell'autorità giudiziaria, chiedeva, previo accertamento di quanto esposto , l'annullamento della cartella esattoriale richiamata e la relativa sanzione con questa imposta per avvenuta estinzione del diritto , nonchè la condanna delle parti convenute al risarcimento dei danni esistenziali da stress e patemi d'animo subito a causa dell'illegittimo comportamento tenuto che costringeva ancora una volta l'istante alle proprie difese legali, da liquidarsi in via equitativa ; con vittoria di spese e competenze di lite.

Instauratosi regolarmente il contraddittorio, la convenuta Equitalia Sud Spa, nel costituirsi, impugnava in fatto e diritto la domanda e ne chiedeva il rigetto vinte le spese e competenze di lite. La parte convenuta Comune di Napoli in persona del Sindaco p.t. non si costituiva e rimaneva contumace.

Non avendo la causa necessità di particolare istruzione probatoria perché fondata per tabulas, all'udienza del 9/12/16 veniva trattenuta per la decisione sulle conclusioni dei procuratori delle parti in atti riportate.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente va dichiarata la contumacia delle parti convenute Comune di Napoli in persona del Sindaco p.t. non costituitasi in giudizio benché regolarmente citata.

Sempre in via preliminare va dichiarata l'ammissibilità della domanda atteso che oggetto della stessa è l'accertamento negativo del diritto vantato dalle parti convenute mediante una cartella esattoriale che l'istante assume già annullata da provvedimento dell'autorità giudiziaria. Ad ogni modo e per mera completezza espositiva va anche rilevata l'ammissibilità della presente domanda, ai sensi dell'art. 615, co.1 c.p.c., atteso che come sancito dalla Suprema Corte anche l'estratto di ruolo può essere oggetto di impugnazione (Cass, n. 724/10, SS.UU. 19704/15) costituendo una parziale riproduzione del ruolo, quest'ultimo, atto considerato impugnabile. Difatti l'iscrizione a ruolo è un atto interno dell'A.F., che incorporato nella Cartella di Pagamento ex art. 6 - D.M. 03/09/1999, n. 321, costituisce un atto unilaterale recettizio, in quanto indirizzato al debitore, che ai sensi dell'art. 1334 del codice civile produce i suoi effetti giuridici al momento in cui viene notificato. Ne consegue che il momento della sua formazione non ha nessuna rilevanza giuridica, cioè è improduttivo di effetti, poiché il ruolo non assumendo rilevanza esterno-pubblicistica, non incide nella sfera giuridica del soggetto destinatario. Una volta però che il ruolo viene portato a conoscenza del contribuente mediante la notifica della cartella esattoriale ,come appunto nel caso in esame, dove la cartella è stata notificata, impugnata ed annullata dall'autorità giudiziaria ma continua ad essere iscritta a ruolo, quest' ultimo è da ritenersi suscettibili di impugnazione . A tal riguardo l'art. 19 - D.Lgs. n. 546/92, al comma 1, lettera d) annovera tra gli atti impugnabili il ruolo e la cartella di pagamento.

Ancora in via preliminare va dichiarata la proponibilità della domanda avendo l'istante eccepito l'avvenuta estinzione del diritto azionato dalle parti opposte per intervenuta pronuncia dell'autorità giudiziaria. Occorre a tal riguardo rilevare che la giurisprudenza della Cassazione a Sezioni Unite ha sancito l'ammissibilità dell'opposizione ex 1° comma, art. 615 c.p.c. (atecnicamente detta opposizione all'esecuzione, in realtà trattasi di opposizione al titolo esecutivo proposta anteriormente all'inizio dell'esecuzione, ossia anteriormente al pignoramento), per la quale la competenza è sempre del giudice del provvedimento sanzionatorio, ossia il Giudice di Pace (nel caso di opposizione all'esecuzione in senso proprio ex art. 615, 2° comma, c.p.c., la competenza è del Giudice dell'Esecuzione, ossia il Tribunale); detto rimedio (opposizione ex art. 615, 1° comma, c.p.c., è esperibile allorquando non si contesta la valida formazione del titolo esecutivo, bensì si contesta il suo venir meno per un fatto estintivo successivo, quali ad esempio l'intervenuto

pagamento della sanzione, la prescrizione, la decadenza ovvero la totale carenza di potere in capo alla p.a., ad esempio perchè il provvedimento è stato già annullato in distinto procedimento con sentenza del Giudice. Tale azione è altresì esperibile quando siano decorsi i termini di presentazione dell'opposizione ai sensi dell'art.22 L. n. 689/81 qualunque siano i motivi . Da ultimo, sempre secondo le sezioni unite della Cassazione, l'opposizione ex art. 615, 1° comma, c.p.c. non è soggetta a termine di ammissibilità di cui all'art. 205 C.d.S., per cui, almeno sino a quando non sia iniziata la esecuzione può essere presentata opposizione ex art. 615 c.p.c. al Giudice di Pace; successivamente, una volta iniziata l'esecuzione, la competenza a decidere è del Giudice dell'esecuzione, ossia il Tribunale (cfr. anche Cass. n. 9087/03, n.9498/02, n.6327/99). Consegue il rigetto di tutte le eccezioni circa la inammissibilità ed improponibilità dell'opposizione sollevate dalla convenuta Equitalia Sud Spa nel proprio atto difensivo. Fatte queste precisazioni, nel merito, la domanda è fondata e va accolta. Occorre premettere che va rigettata l'eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto Concessionario nel proprio atto difensivo avendo ad oggetto la presente opposizione delle iscrizioni a ruolo e relativa cartella esattoriale che si assume già impugnata ed annullata da provvedimento dell'autorità giudiziaria ,dunque un atto proprio del Concessionario, ovvero un provvedimento emesso dall' Equitalia Sud Spa con conseguente legittimazione passiva di quest'ultima .Parimenti va affermata la legittimazione passiva del convenuto Comune di Napoli in persona del Sindaco p.t., quale Ente impositore, titolare della pretesa creditoria . Ad ogni modo va osservato che la Suprema Corte, con sent. n. 1985/14, ha stabilito che "Equitalia è parte nel giudizio di opposizione alla cartella esattoriale per violazioni del codice

Dall'espletata istruttoria ed in particolare dall'esame dei documenti versati in atti dall'istante ,risulta documentalmente provato quanto assunto da questi a fondamento della domanda azionata . Certa è la circostanza che l'istante presentava ricorso, ex art. 22, l. n.689/81, davanti al Giudice di Pace di Napoli, avverso la cartella esattoriale n. 071 2009 01649893 56; certa è la circostanza che con sentenza n. 65261/10 , emessa nei confronti delle parti convenute in data 18/9/10, pubblicata in data 21/9/10 , il Giudice di Pace di Napoli ,dott. D. Giudice, accoglieva il ricorso presentato dall'istante ed annullava la cartella esattoriale n. 071 2009 01649893 56 , nonché i due verbali di accertamento sottesi n. 4030448/07 e n. 4039755/07 (all. n. 3 prod. att. ).

titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche al litisconsorte necessario che ha emesso

della strada.

l'atto".

La legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale

Appare dunque evidente l'illegittimo, nonché censurabile, comportamento della P.A. opposta e dell'opposto Concessionario Equitalia Sud Spa che nonostante l'intervenuta sentenza del Giudice di Pace di Napoli con la quale veniva annullata la cartella esattoriale n. 071 2009 01649893 56, e dichiarata estinta l'obbligazione corrispondente, non provvedeva alla cancellazione dal ruolo della cartella annullata e delle relative sanzioni e, incurante del provvedimento del Giudice, costringeva l'istante ad intraprendere ulteriore giudizio al fine di vedere nuovamente riconosciuto il proprio diritto e far valere le proprie ragioni, non solo ma, in data 5/6/15, ben cinque anni dopo e nelle more del presente giudizio, notificava addirittura un preavviso di fermo amministrativo sul veicolo Citroen di proprietà dell'istante per il mancato pagamento della cartella in oggetto. A questo si aggiunga il comportamento processuale del convenuto Concessionario che nonostante tutto si costituiva in giudizio e, anziché provvedere a conciliare la lite, resisteva in palese mala fede.

Ne discende perciò con l'accoglimento della presente opposizione , l'annullamento non solo della relativa iscrizione a ruolo ma delle sanzioni stesse , non solo ma tale illegittimo comportamento, da parte degli opposti , giustifica altresì la condanna di questi al risarcimento dei danni da stress subiti e richiesti dall'istante, e quantificati equitativamente in Euro 250,00, danni da considerarsi in re ipsa per tutta l'attività che si rendeva di nuovo indispensabile da parte dell'attore al fine di vedere riconosciuto nuovamente il proprio diritto , con conseguente sottrazione di tempo alle proprie attività giornaliere, non potendosi invece riconoscere i danni esistenziali, diversi da quelli da stress ed espressamente disciplinati dal C.c. perché non provati dallo stesso . Va rilevato che il danno

esistenziale altro non è che la lesione di qualsiasi interesse giuridicamente rilevante per la persona risarcibile per le sue conseguenze non patrimoniali, risarcibilità limitata ex art. 2059 c.c. ai soli casi previsti dalla legge per essi intendendosi sia i casi da questa espressamente previsti sia quelli di lesione di specifici valori della persona umana garantiti dalla Costituzione. Consegue che Il danno esistenziale da intendersi come ogni pregiudizio (di natura non meramente emotiva ed interiore ,ma oggettivamente accertabile ) che alteri le abitudini e gli assetti relazionali propri del soggetto inducendolo a scelte di vita diverse quanto all'espressione e realizzazione della sua personalità nel mondo esterno (cfr. Cass.Sez. Unite n. 6572/06) non costituisce una componente o voce né del danno biologico né del danno morale, ma un autonomo titolo di danno ,il cui riconoscimento non può prescindere da una specifica allegazione nella domanda introduttiva del giudizio sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio medesimo. In mancanza la richiesta fattane è da ritenersi non provata e va quindi rigettata (Cass, n. 2546/07, n. 26972/08). Risulta dunque evidente come i danni esistenziali lamentati dall' attore non possano ritenersi provati, non potendosi considerare tali il disagio causato dal comportamento omissivo dei convenuti, circostanza che certo non prova né può ritenersi sufficiente a provare né la natura nè l'entità del danno esistenziale subito e che certo non risulta abbia indotto l' istante a cambiare stile o tenore di vita o a cambiare abitudini.

Le spese di causa come da dispositivo.

## P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando, contrariis relectis così provvede:

1) Accoglie la domanda formulata da nei confronti del Comune di Napoli in persona del Sindaco p.t., e della Equitalia Sud Spa in persona del legale rapp.te p.t. e, per lo effetto, dichiara l' illegittimità della cartella esattoriale n. 071 2009 01649893 56 e della relativa iscrizione a ruolo per avvenuta estinzione del diritto azionato essendo la cartella già stata annullata in distinto procedimento con provvedimento giudiziario passato

2) accoglie la domanda di risarcimento danni da stress formulata da Ambrosio Gennaro nei confronti del Comune di Napoli in persona del Sindaco p.t. e dell'Equitalia Sud a Spa in persona del legale rapp.te p.t. e, per lo effetto, condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento nei confronti dell'istante della somma di Euro 250,00 oltre interessi

legali dalla domanda al soddisfo

3) Condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento delle spese di giudizio nei confronti dell'istante che vengono liquidate in Euro 550,00, di cui Euro 50,00 per spese ed Euro 500,00 per compenso professionale 12, oltre IVA e CPA come per legge e rimborso forfetario spese generali.

Napoli, lì 26/3/17



TINA D'UVA